

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1173

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 marzo 1964 (Stampato n. 428)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 marzo 1964*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: « L'aliquota prevista dall'articolo 10 del-

la stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento » sono sostituite con le altre: « In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge »; nel terzo comma. le parole: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 » sono sostituite con le altre: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 »; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative il cui capitale sociale non superi i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni »; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento ».

All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma: « Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di 20 giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel foglio annunci legali »; nel successivo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, le date: « 20 gennaio » e « 20 luglio » sono sostituite con le altre: « 28 febbraio » e « 31 agosto »; nel terzultimo comma, le parole: « legge 29 dicembre 1962, n. 1745 » sono sostituite con le altre: « presente legge ».

ART. 2.

Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti temporanei in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e di nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, e per la grazia e giustizia;

DECRETA:

ART. 1.

L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è ridotta dal 15 al 5 per cento. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente da imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione della imposta complementare o della imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto alle imposte stesse. Il Ministro delle finanze può autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto, quinto e sesto comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. L'aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento.

È in facoltà dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che sia operata la ritenuta nella misura del 30 per cento a titolo d'imposta.

Nella ipotesi prevista dal secondo comma, non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'articolo 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1745.

L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative.

ART. 2.

Gli utili assoggettati alla ritenuta di imposta del 30 per cento non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito e della imposta sulle società.

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

Le società devono versare, a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del 5 per cento sull'intero importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione.

Entro il 20 gennaio ed entro il 20 luglio le società devono versare la maggiore ritenuta effettuata in base all'aliquota del 30 per cento sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno ed assoggettati alla ritenuta del 5 per cento e del 30 per cento.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta ed indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non trovano applicazione nel caso che la ritenuta sia operata nella misura del 30 per cento.

ART. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, è stata deliberata dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed hanno efficacia per tre anni dalla data anzidetta.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in quanto non incompatibili con quelle del presente decreto.

ART. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

SEGNI

MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO - REALE

Visto. *il Guardasigilli*: REALE